

	Allegato "A" al Rep n. 1236/853	
	STATUTO DI ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO	
	PREMESSA	
	Art. 01 - Denominazione di Organizzazione di Volontariato -	
	ODV	
	La denominazione di Organizzazione di Volontariato e l'acroni-	
	mo ODV potranno essere utilizzati esclusivamente a seguito	
	dell'iscrizione dell'Ente al Registro unico nazionale del Ter-	
	zo settore, e previa approvazione delle Autorità competenti.	
	DISPOSIZIONI GENERALI	
	Art. 1 - (Costituzione)	
	È costituita l'Organizzazione di Volontariato denominata	
	"VIENI E VEDI"	
	Negli atti e nella corrispondenza, nonché in qualsiasi comuni-	
	cazione rivolta al pubblico l'Associazione userà la locuzione	
	"Organizzazione di Volontariato" oppure l'acronimo "ODV".	
	Essa è disciplinata dal presente statuto, dalle vigenti leggi	
	in materia (tra cui il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117) e dai	
	principi generali dell'ordinamento giuridico riguardanti gli	
	enti del Terzo settore.	
	Art. 2 - (Sede)	
	L'Associazione (o Organizzazione) ha sede in Basiglio (MI),	
	Via Giotto - Residenza Fiori n. 612 e potrà istituire o chiu-	
	dere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia	
	mediante delibera del Consiglio Direttivo.	

Art. 3 - (Durata dell'Associazione)

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

FINALITA' E ATTIVITA'

Art. 4 - (Natura, scopo e attività)

L'associazione si ispira alla seguente massima:

"Dare la casa" è la prima declinazione dell'amore.

L'amore non spiega l'accoglienza ma la dona, non cerca il più meritevole ma fa in modo che ciascuno lo diventi.

Dare la casa è l'apertura del cuore del Padre che accoglie i suoi figli mediante le tue mani e il tuo cuore.

Così Dio si vede.

L'associazione è un'organizzazione di volontariato apartitica, non ha fini di lucro (neppure indirettamente), opera per l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale e svolge attività di volontariato prevalentemente attraverso le prestazioni personali spontanee e gratuite dei suoi aderenti.

Pertanto, l'Associazione intende svolgere - con l'apporto prevalente di volontari - le attività riconducibili alle seguenti lettere del comma 1 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017:

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Mini-

	stero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e suc-	
	cessive modificazioni, nonché ogni altra attività di carat-	
	tere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni	
	sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;	
	• r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei	
	migranti;	
	L'Associazione non può svolgere attività differenti da quelle	
	sopra indicate, ad eccezione di quelle di natura diversa ex	
	art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017, nei limiti previsti dalla nor-	
	mativa vigente. Il carattere secondario e strumentale delle	
	attività di natura diversa sarà dettagliatamente indicato nel	
	bilancio o rendiconto di esercizio.	
	L'Associazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri	
	enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei pro-	
	pri scopi statutari.	
	L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali, e in particolare della collabora-	
	zione con gli enti locali, anche attraverso la stipula di ap-	
	posite convenzioni.	
	L'Associazione potrà partecipare quale socio ad altre associa-	
	zioni o enti del Terzo settore aventi scopi analoghi.	
	Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali,	
	l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere e/o gestire e/o	
	prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immo-	
	bili; stipulare contratti e/o accordi con altre associazioni	

	e/o terzi in genere.	
	Al fine di svolgere le proprie attività, l'Associazione si av-	
	vale in modo determinante e prevalente delle prestazioni per-	
	sonali, volontarie e gratuite dei propri aderenti (o delle	
	persone aderenti agli enti associati).	
	SOCI	
	Art. 5 - (Requisiti dei soci)	
	Possono essere soci dell'Associazione i cittadini italiani o	
	stranieri senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e re-	
	ligione, che condividono le finalità e i principi statutari	
	dell'Associazione, si impegnano a contribuire al loro perse-	
	guimento e che siano ammessi secondo le modalità del presente	
	Statuto.	
	L'elenco dei soci dell'Associazione è tenuto costantemente ag-	
	giornato dal Segretario in un apposito registro, sempre dispo-	
	nibile per la consultazione da parte dei soci, fatto salvo il	
	rispetto delle norme vigenti in materia di protezione dei dati	
	personali.	
	All'Associazione possono partecipare in qualità di socio anche	
	altri Enti del Terzo settore in conformità a quanto previsto	
	dalla normativa vigente.	
	Art. 6 - (Diritti e obblighi)	
	I soci godono degli stessi diritti e sono soggetti ai medesimi	
	doveri e obblighi.	
	Tutti i soci in regola con il versamento della quota associa-	

	tiva godono degli stessi diritti di elettorato attivo e passivo.	
	Essi prestano la loro opera in modo personale, spontaneo e gratuito per la realizzazione degli scopi sociali e non hanno diritto ad alcun compenso per l'attività prestata, se non al rimborso delle spese sostenute nei limiti di quanto stabilito dall'organizzazione stessa e dalla legge.	
	Tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa possono visionare i libri sociali e trarne copia a loro spese. Tale principio deve essere svolto in conformità della prassi organizzativa adottata dall'Associazione.	
	Art. 7 - (Qualifica di socio)	
	La qualifica di socio è trasmissibile solo agli eredi e il contributo associativo non è rivalutabile. E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. I soci che versano, all'atto di ammissione, quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo, restano impegnati all'appartenenza all'associazione a tempo indeterminato, fatta salva la facoltà di presentare le proprie dimissioni. La qualifica di socio si perde:	
	- per dimissioni, da presentarsi per iscritto al Presidente dell'Associazione;	
	- per morosità, a causa di ritardo nei pagamenti delle quote sociali, per sei mesi, salvo casi particolari, che saranno esaminati dal Consiglio Direttivo (con delibera motivata, ac-	

	cessibile a tutti i soci);	
	- per radiazione, che deve essere deliberata nei seguenti casi:	
	- per essersi il socio reso comunque colpevole di azioni disonorevoli entro e fuori la sede sociale;	
	- per avere comunque svolto azioni contrarie alle finalità dell'Associazione;	
	- per avere commesso un grave atto di indisciplina o avere dimostrato scarso spirito associativo.	
	Competente a deliberare la radiazione è il Consiglio Direttivo.	
	Il socio che dovesse riportare una condanna penale che comportasse l'interdizione dai pubblici uffici non potrà, per tutta la sua durata, ricoprire cariche sociali.	
	I soci, in proprio, possono esercitare qualsiasi tipo di attività, impresa, arte o professione.	
	I soci in regola con il pagamento della quota associativa hanno il diritto di visionare i libri sociali, secondo le modalità indicate dal regolamento.	
	Art. 8 - (Versamento della quota associativa)	
	La persona, di cui sia accettata la domanda di iscrizione, deve versare la quota associativa, il cui importo viene stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo.	
	RISORSE ECONOMICHE	
	Art. 9 - (Tipologie)	

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'ente, saranno costituite:

- a) dalle quote sociali annue, stabilite dal Consiglio Direttivo;
- b) da eventuali entrate derivanti da attività di natura "diversa";
- c) da ogni altro contributo, ivi comprese donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati diano per il raggiungimento dei fini dell'associazione.

L'associazione può, inoltre, effettuare tutte le operazioni economiche previste dalla legge, sempre che siano strumentali al perseguimento delle finalità istituzionali.

E' fatto divieto all'associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 10 - (Organi)

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;

	d) l'Organo di controllo (al verificarsi dei presupposti previsti dalla legge).	
	Tutte le cariche elettive sono gratuite, fatta eccezione per l'Organo di controllo.	
	ASSEMBLEA DEI SOCI	
	Art. 11 - (Funzioni)	
	L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni adottate in conformità alla legge e al presente statuto obbligano tutti gli associati.	
	L'Assemblea è il massimo organo deliberante.	
	In particolare, l'Assemblea ha il compito:	
	a) di esaminare i problemi di ordine generale e di fissare le direttive per l'attività dell'associazione nonché di discutere e di deliberare sulle relazioni dell'attività sociale;	
	b) di nominare i membri del Consiglio Direttivo;	
	c) di approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo;	
	d) di deliberare sulle modifiche dello statuto dell'associazione e sull'eventuale scioglimento dell'associazione stessa;	
	e) di approvare il bilancio sociale nei casi in cui per legge deve essere predisposto e pubblicato.	
	Art. 12 - (Convocazione)	
	L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove, purché nel territorio nazionale, almeno una volta l'anno, entro	

	il mese di aprile. Il luogo di svolgimento deve comunque esse-	
	re agevolmente accessibile da parte di tutti i soci.	
	Essa deve, inoltre, essere convocata ogni qualvolta ciò venga	
	richiesto dal Presidente dell'Associazione, dal Consiglio Di-	
	rettivo o da almeno un decimo dei soci.	
	La convocazione è fatta dal Presidente dell'Associazione o da	
	persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione	
	raccomandata o e-mail spedita agli associati o consegnata a	
	mano, almeno otto giorni prima della data della riunione o me-	
	diante affissione dell'avviso di convocazione all'albo	
	dell'Associazione presso la sede (o, se esistente, sul sito	
	internet dell'Associazione), almeno quindici giorni prima del-	
	la data della riunione. Nella convocazione dovranno essere	
	specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora	
	dell'adunanza, sia di prima, che di eventuale seconda convoca-	
	zione. L'Assemblea può essere convocata in seconda convocazio-	
	ne in un giorno diverso.	
	Art. 13 - (Svolgimento dell'Assemblea)	
	Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in re-	
	gola con il versamento della quota sociale. Essi non possono	
	farsi rappresentare da altro socio. Sono vietate le deleghe.	
	Art. 14 - (Quorum costitutivo e deliberativo)	
	Ogni socio ha diritto a un voto. Le deliberazioni dell'Assem-	
	blea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e	
	con la presenza fisica di almeno la metà degli associati.	

	In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza, qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.	
	Per la modificazione del presente statuto o per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati intervenuti sia in prima, sia in seconda convocazione.	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in sua assenza del vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo, designato dalla stessa Assemblea.	
	Le funzioni di Segretario sono svolte dalla persona nominata dal Presidente dell'Assemblea.	
	I verbali dell'Assemblea - sempre obbligatori - saranno redatti dal Segretario e firmati dal Presidente e dal Segretario stesso.	
	CONSIGLIO DIRETTIVO	
	Art. 15 - (Funzioni)	
	Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a sette. L'Assemblea elegge al proprio interno il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti.	
	Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive	

generalmente stabilite dall'Assemblea e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.

Al Consiglio Direttivo compete, inoltre:

- di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione, l'assunzione eventuale di personale dipendente e per avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da esse svolta;
- di predisporre il bilancio (preventivo e consuntivo) dell'associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'Assemblea;
- di predisporre - qualora sia obbligatorio per legge - il bilancio sociale dell'Associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'Assemblea;
- di stabilire le quote annuali dovute dai soci.

Il Consiglio Direttivo può demandare a uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

Art. 16 - (Composizione)

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Presidente dell'Associazione, il vicepresidente, il tesoriere e il Segretario.

Sarà in facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un

	apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presen-	
	te statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari	
	della vita dell'Associazione.	
	Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione	
	all'Assemblea, che delibererà con le maggioranze ordinarie.	
	Art. 17 - (Rinnovo delle cariche)	
	I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e	
	sono rieleggibili.	
	Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Di-	
	rettivo provvede a sostituirli, nominando al loro posto il so-	
	cio o soci che nell'ultima elezione assembleare seguirono nel-	
	la graduatoria della votazione.	
	In ogni caso, i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che	
	sono in carica all'atto della loro nomina.	
	Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla me-	
	tà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezio-	
	ni.	
	Art. 18 - (Convocazione)	
	Il Consiglio Direttivo si riunisce su invito del Presidente	
	ogni qualvolta se ne dimostri l'opportunità, oppure quando ne	
	facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio	
	stesso.	
	Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle	
	riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza, il	
	Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro	

ore.

L'avviso di convocazione - che deve essere inviato secondo le modalità stabilite dal regolamento - dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 19 - (Svolgimento delle riunioni)

Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.

La riunione è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da altro membro del Consiglio più anziano.

Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da persona designata da chi presiede la riunione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 20 - (Tesoriere)

Il Presidente dell'Associazione ha facoltà di nominare un tesoriere, tra gli associati.

Al tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell'associazione su indicazione del Consiglio Direttivo; tutti gli altri libri vengono tenuti dal Segretario.

	PRESIDENTE	
	Art. 21 - (Funzioni)	
	Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha la legale	
	rappresentanza dell'Associazione nei confronti dei terzi e in	
	giudizio; firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione	
	degli affari che vengono deliberati dal Consiglio Direttivo.	
	Il Presidente sorveglia il buon andamento amministrativo	
	dell'Associazione; cura l'osservanza del presente Statuto,	
	promuovendone la riforma, qualora si renda necessaria.	
	Il Presidente convoca e presiede le sedute del Consiglio Di-	
	rettivo e dell'Assemblea dei soci, curando l'esecuzione delle	
	relative deliberazioni e adottando, nei casi di urgenza, ogni	
	provvedimento opportuno, che sottoporrà alla ratifica da parte	
	del Consiglio Direttivo alla prima riunione.	
	Spettano al Presidente tutti i poteri che il Consiglio Diret-	
	tivo delibererà di assegnargli.	
	Nei casi di decesso, dimissioni, decadenza, permanente impedi-	
	mento del Presidente, ne fa le veci, fino all'elezione del	
	nuovo Presidente, il vicepresidente.	
	ORGANO DI CONTROLLO	
	Art. 22 - (Nomina e regole di funzionamento)	
	Nei casi previsti dalla legge, il Consiglio Direttivo nomina i	
	membri dell'Organo di controllo, cui saranno attribuiti anche	
	i compiti relativi alla revisione legale dei conti.	
	I nominativi indicati dal Consiglio Direttivo dovranno essere	

	approvati dall'Assemblea; in caso di mancata approvazione,	
	quest'ultima indica altri nominativi.	
	I requisiti, le modalità di funzionamento dell'Organo di controllo, nonché i compensi spettanti (comunque non superiori	
	agli onorari indicati dai tariffari dei rispettivi ordini, al-	
	bi o elenchi professionali) saranno stabiliti dal regolamento	
	dell'Associazione.	
	ESERCIZI SOCIALI	
	Art. 23 - (Durata)	
	Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e	
	con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio, che	
	dovrà essere presentato all'Assemblea per l'approvazione, en-	
	tro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.	
	Dal bilancio consuntivo devono risultare - ai sensi del D.Lgs.	
	3 luglio 2017, n. 117 - i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.	
	E' fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in mo-	
	do indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché	
	fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione,	
	a meno che la destinazione o la distribuzione non siano im-	
	poste per legge.	
	L'Associazione si impegna a impiegare gli eventuali utili o	
	avanzi di gestione per la realizzazione delle attività di in-	
	teresse generale.	
	SCIoglimento	

Art. 24 - (Destinazione del patrimonio)

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.